

Decreto 26 ottobre 2021 - Concorso a 300 posti di notaio indetto con d.d. 3 dicembre 2019 - Modalità operative svolgimento prove scritte

26 ottobre 2021

(pubblicato in G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 86 del 29 ottobre 2021)

Ministero della Giustizia

Il Direttore generale degli affari interni

vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modifiche, "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili";

visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, di approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili";

vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, e successive modifiche, "Norme per il conferimento dei posti notarili";

visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e successive modifiche, "Disposizioni sul conferimento dei posti di notaio";

visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, "Modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio";

vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64, "Norme complementari sull'ordinamento del notariato";

visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358, "Modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili";

vista la legge 25 maggio 1970, n. 358, "Modifica delle norme concernenti la documentazione delle domande di ammissione ai concorsi per esame per la nomina a notaio";

vista la legge 18 maggio 1973, n. 239, "Nuove disposizioni in materia di assegnazione dei posti nei concorsi notarili";

visto l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la Pubblica Amministrazione e nei procedimenti giudiziari", in relazione con il decreto

del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, "Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego";

visto l'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1990, "Adeguamento delle aliquote di importo fisso di taluni tributi nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo";

visto l'articolo 7, quinto comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap";

visto l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, "Regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1995, "Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle Amministrazioni pubbliche";

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

visto il decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263, "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di accertamento della conoscenza della lingua francese per l'assegnazione di sedi notarili";

visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2001, n. 475, "Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale";

visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, "Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246";

visto l'articolo 66 della legge 18 giugno 2009, n. 69, "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile";

vista la legge 30 dicembre 2010, n. 233, "Disposizioni in materia di concorso notarile";

visto l'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, "Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246";

visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";

visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo";

visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";

visto il decreto interministeriale del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 settembre 2014, "Determinazione delle modalità di versamento dei contributi per la partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, commi da 600 a 603, della legge 27 dicembre 2013, n. 147";

visto l'art. 1, comma 496, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020",

visto il decreto dirigenziale 3 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 del 10 dicembre 2019 – 4° serie speciale concorsi ed esami – con il quale è stato indetto il concorso a 300 posti di notaio,

visto il decreto dirigenziale 17 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 del 18 maggio 2021 – 4° serie speciale concorsi ed esami – con il quale è stato ampliato il numero dei posti e si è proceduto alla riapertura dei termini;

visto il decreto dirigenziale 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 18 giugno 2021 – 4° serie speciale concorsi ed esami – con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine per la presentazione della domanda;

visto lo stato di emergenza sanitaria da COVID -19 dichiarato dal Governo il 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2021 in forza della legge 16 settembre 2021 n. 126;

rilevato che l'emergenza sanitaria in atto ha comportato un reiterato differimento delle prove di esame,

rilevato che nel corso dell'anno 2020 non è stato bandito alcun concorso per posti di notaio,

visto il protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici del 15 aprile 2021, adottato dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi del decreto – legge 1° aprile 2021 n. 44, nonché quanto disposto agli articoli 9 e 9-bis del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 e successive modifiche,

DECRETA

Le modalità operative di svolgimento delle prove sono le seguenti:

Articolo 1

L'accesso dei candidati all'area concorsuale, sia nelle giornate di consegna codici che in quelle di svolgimento delle prove scritte, avviene evitando ogni assembramento, nel rispetto della segnaletica; lo scaglionamento in ingresso dei candidati non avverrà mediante differenziazione di fasce orarie ma mediante suddivisione dei candidati in gruppi.

Ciascun candidato, nel giorno di presentazione dei codici e nei giorni delle prove, dovrà accedere all'area concorsuale indossando un dispositivo di protezione individuale facciale (mascherina) per tutta la durata di permanenza presso il sito.

Nei giorni delle prove scritte, l'amministrazione fornirà a ciascun candidato mascherine FFP2, da indossare per tutto il periodo di permanenza presso l'area concorsuale, con obbligo di sostituzione ogni quattro ore.

A ciascun candidato verranno rese disponibili durante le prove scritte penne monouso di colore nero, consegnate il primo giorno delle prove e che dovranno essere lasciate sulla postazione assegnata.

Articolo 2

Ciascun candidato potrà accedere all'area concorsuale solo se munito di certificazione verde COVID 19 (green pass), che dovrà essere obbligatoriamente esibito a richiesta del personale incaricato.

Ciascun candidato, anche coloro i quali sono vaccinati, in aggiunta al green pass e soltanto per accedere alla prima prova scritta, deve portare un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare effettuato mediante tampone presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata, in data non antecedente a 48 ore prima.

Articolo 3

Ciascun candidato, in occasione di ogni accesso all'area concorsuale, consegna al personale addetto una autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante la mancata conoscenza di essere positivo al virus COVID-19 e la circostanza di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell'isolamento domiciliare fiduciario e /o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misure di prevenzione della diffusione del contagio da COVID -19 e di non essere a conoscenza di essere stato a contatto con persone positive al COVID nei quattordici giorni precedenti.

Articolo 4

All'interno dell'area concorsuale è possibile l'ingresso di alimenti, di cui i candidati dovranno munirsi preventivamente, trasportati all'interno di buste trasparenti purché preconfezionati e consumabili senza l'utilizzo di posate.

All'interno dell'area concorsuale è possibile l'ingresso di bottiglie monouso sigillate di acqua e di altre bevande analcoliche, di cui i candidati dovranno munirsi preventivamente.

All'interno dell'area concorsuale è possibile introdurre soluzioni idroalcoliche igienizzanti per uso personale.

A eccezione di quanto sopra indicato, i candidati dovranno accedere presso le aree concorsuali da soli e senza alcun tipo di bagaglio.

Articolo 5

Cause di esclusione dalle prove scritte

Costituiscono cause di esclusione dalle prove scritte le seguenti circostanze:

1. non indossare la mascherina protettiva secondo quanto indicato nell'art. 1 del presente decreto;
2. non esibire il green pass e il referto del test antigenico o molecolare di cui art. 2;
3. non consegnare l'autodichiarazione di cui all'art. 3, ovvero indicare in esse la positività delle relative condizioni.

I provvedimenti di esclusione saranno adottati dal presidente della commissione esaminatrice.

Roma, 26 ottobre 2021

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo